

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 4 maggio 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2001 al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile¹:

**Appendice 12 del CNM:
Convenzione addizionale 2001 al CNM per i lavori in sotterraneo
(CA-LS)
del 15 dicembre 2000²**

Testo stampato in carattere grassetto: dichiarato di obbligatorietà generale.
Testo stampato in carattere normale: non dichiarato di obbligatorietà generale.

Le parti contraenti il Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale (CNM) sottoscrivono, in base all'articolo 4 del CNM, all'articolo 32 capoverso 1 del CNM e all'articolo 58 del CNM, la seguente convenzione addizionale con validità estesa a tutti i lavori in sotterraneo:

1. GENERALITÀ

Art. 1 Posizione rispetto al CNM

Questa convenzione addizionale vale nel senso di un contratto collettivo di lavoro come completamento e parte integrante del CNM.

¹ Vedi decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF **1998** 4469/70/71.
² Questa convenzione addizionale sostituisce quella del 13 febbraio 1998.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese e per tutti i cantieri che eseguono lavori in sotterraneo³ nel campo di applicazione del CNM. Le parti contraenti il CNM possono estendere questa convenzione addizionale ad altri cantieri del settore dei lavori in sotterraneo (in particolare a costruzioni annesse).

Art. 3 Dichiarazione di obbligatorietà generale

La dichiarazione di obbligatorietà generale segue quella del CNM.

Art. 4 Osservanza delle norme

Le parti contraenti la convenzione intendono far sì che le norme del CNM e di questa convenzione addizionale vengano sottoscritte e osservate anche dalle imprese operanti nel settore dei lavori in sotterraneo che non sono affiliate alla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori o che sono straniere, così come dalle imprese subappaltatrici e dalle imprese di lavoro temporaneo partecipanti a questo tipo di costruzioni.

2. APPLICAZIONE, ESECUZIONE, CONTROLLO E COMMISSIONE PROFESSIONALE PARITETICA PER I LAVORI IN SOTTERRANEO

Art. 5 Norma

Per l'applicazione, l'esecuzione e il controllo di questa convenzione addizionale sono competenti le parti contraenti, rispettivamente la Commissione professionale paritetica lavori in sotterraneo (CP-LS).

Art. 6 Nomina della Commissione professionale paritetica (CP-LS) e definizione dei suoi compiti

¹ **Le parti contraenti nominano ai fini dell'applicazione, dell'esecuzione e del controllo di questa convenzione addizionale una propria Commissione professionale paritetica (CP-LS),** costituita al massimo da cinque rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori contraenti questa convenzione addizionale.

² **La Commissione professionale paritetica (CP-LS) è autorizzata, in virtù dell'articolo 357b capoverso 1 lettera c CO, a procedere all'esecuzione di pene convenzionali nei confronti di datori di lavoro e di lavoratori. La Commissione professionale paritetica (CP-LS) può delegare la vera e propria attività di controllo alle commissioni professionali paritetiche locali del settore dell'edilizia principale.**

³ La definizione dell'espressione «lavori in sotterraneo» è contenuta nell'art. 58 cpv. 2 del CNM.

3 I compiti della Commissione professionale paritetica (CP-LS) sono definiti giusta gli articoli 75 e seguenti del CNM e in conformità alla convenzione addizionale sulla partecipazione nell'edilizia principale (appendice 5) e alla convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri (appendice 6).

Art. 7 Collegio arbitrale

Qualora non si giungesse a un accordo nell'ambito della Commissione professionale paritetica (CP-LS), la vertenza può essere sottoposta secondo le norme del CNM al Collegio arbitrale nazionale (art. 14 e segg. del CNM). La decisione arbitrale è inappellabile.

Art. 8 Orario di lavoro

1 Gli orari di lavoro massimi annuali vengono stabiliti in conformità all'articolo 24 del CNM; l'orario di lavoro massimo settimanale viene stabilito in conformità agli articoli 25 e segg. del CNM, in particolare all'articolo 32 del CNM e alle norme della legge sul lavoro, con riserva dell'articolo 9 di questa convenzione addizionale (piani delle sciolte).

2 I calendari di lavoro per i singoli cantieri vengono fissati dalle imprese e devono essere notificati con sufficiente anticipo alla Commissione professionale paritetica (CP-LS) prima dell'inizio del lavoro e rinnovati di anno in anno. In caso di mancanza di un calendario di lavoro, la Commissione professionale paritetica (CP-LS) provvede a fissare per il cantiere interessato un calendario di lavoro in base all'articolo 9 di questa convenzione.

3 L'orario di lavoro per i lavori in sotterraneo comprende le ore prestate sul luogo di lavoro e un'eventuale pausa sul posto, quando non è possibile o non è previsto il ritorno al portale a metà della sciolta.

Art. 9 Lavoro a sciolte

1 Se per motivi tecnici o economici non è possibile una diversa regolamentazione, è consentito adottare il lavoro a sciolte. È necessario osservare le norme del CNM rispettivamente della legge sul lavoro⁴.

2 Per fissare i piani delle sciolte dei singoli cantieri servono da modello quelli riportati a titolo di esempio nell'allegato 1 della presente convenzione addizionale. I piani delle sciolte fissati dalle imprese vanno notificati alla Commissione professionale paritetica (CP-LS); quest'ultima può opporsi con motivazione a piani inadeguati e respingerli.

⁴ Art. 23 e segg. della legge sul lavoro e relative ordinanze (ordinanze I e II concernenti la legge sul lavoro).

Art. 10 Tempo di tragitto

¹ Per tempo di tragitto si intende il tempo necessario al lavoratore per recarsi dal portale del tunnel al luogo di lavoro. Questo tempo, eventualmente assieme al tempo di viaggio ai sensi dell'articolo 54 del CNM, è soggetto a retribuzione con il salario di base.

² Il totale delle ore annuali può essere aumentato del tempo di tragitto, al massimo fino a 2300 ore all'anno.

Art. 11 Posto di raccolta

Quale posto di raccolta giusta l'articolo 54 del CNM (tempo di viaggio) va considerato di regola il campo base rispettivamente il centro alloggi del cantiere. Se il tempo di viaggio fino al portale del tunnel supera i 30 minuti al giorno, deve essere indennizzato analogamente all'articolo 54 del CNM.

Art. 12 Vitto e trasferimento

¹ In deroga all'articolo 60 del CNM, ogni lavoratore ha diritto ad un'indennità di franchi 13.– al giorno per il pranzo.

² Vengono inoltre rimborsate le seguenti spese:

^{2.1} Se il lavoratore, dal posto di lavoro, torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede operativa del datore di lavoro, viene indennizzato in conformità all'articolo 54 del CNM.

^{2.2} Se il lavoratore, dal posto di lavoro, non torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede operativa del datore di lavoro:

- a) Vitto e alloggio (trasferimento completo) tenendo conto dell'indennità per il pranzo di cui al capoverso 1 del presente articolo. In caso d'interruzione del lavoro pari o inferiore a 48 ore, il lavoratore ha diritto all'indennità per il trasferimento completo. Se l'interruzione del lavoro è superiore a 48 ore, il lavoratore non ha diritto all'indennità per il trasferimento completo. In questo caso le spese per l'alloggio non devono essere sostenute dal lavoratore.**
- b) Diritto all'indennità per il tempo di viaggio**
 - Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana, ha diritto a un'indennità di franchi 75.– per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 3 ore in media).**
 - In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo, il lavoratore ha diritto a un'indennità di franchi 100.– per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 4 ore in media).**

Questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio.

- c) Diritto all'indennità per le spese di viaggio**

In caso di interruzioni superiori a 48 ore vengono rimborsate le spese effettive del viaggio in treno in seconda classe o altre spese di trasporto necessarie per tornare al luogo di domicilio, o al massimo fino alla frontiera. Il diritto a questa indennità si estingue se viene organizzato un trasporto collettivo o se il lavoratore non torna al proprio domicilio.

Art. 13 Supplementi, indennità

I lavoratori che vengono destinati al lavoro a sciolte hanno diritto ai supplementi e alle indennità previsti dall'articolo 56 del CNM (lavoro festivo), dall'articolo 58 del CNM (lavori sotterranei) e dall'articolo 59 del CNM (indennità per lavoro notturno a sciolte).

Art. 14 Salari base

Per tutti i cantieri sotterranei che sottostanno a questa convenzione addizionale valgono quale minimo i salari base (salari mensili e paghe orarie) ai sensi dell'articolo 41 del CNM:

Zona	Classi salariali				
ROSSA	V	Q	A	B	C
	5540/30.75	4885/27.05	4690/26.00	4400/24.25	3875/21.45

3. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Durata del contratto

¹ La presente convenzione addizionale è parte integrante del CNM 2000. Entra in vigore il 1° gennaio 2001 e sostituisce la Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo del 13 febbraio 1998. È valida fino al 31 marzo 2002 o fino alla scadenza del CNM 2000.

² Le parti contraenti il CNM possono concordare, durante il periodo di validità della convenzione, eventuali modifiche o adeguamenti.

³ Questa convenzione addizionale può essere disdetta di volta in volta per fine anno, con un preavviso di tre mesi, da un lato dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e/o d'altro lato dalle associazioni dei lavoratori firmatarie.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 14 della convenzione addizionale 2001.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

4 maggio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2753a